



Scut. n. 599/05
Crai. n. 3755
A.Ci. n. 486/L/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO
del Tribunale di SCIACCA
dr.ssa Maria Teresa Cusumano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso in opposizione a decreto emesso ex art. 28 l. 300/70 depositato il 19.08.2005

da: IPSSAR "Sen. G. Molinari di Sciacca in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

ricorrente

Elettivamente domiciliato in Palermo presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

contro:

Segreteria Territoriale della CGIL – Scuola di Agrigento, in persona del suo segretario e rappr. legale prof. Carmelo Patti,

resistente

rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Limblici del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliato in Menfi in via Leonardo Cacioppo 78/A presso lo studio legale dell'Avv. G. Di Giovanna.

Oggetto: procedimento ex art. 28 St. Lavoratori – Fase di opposizione .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.8.2004, parte ricorrente presentava opposizione avverso la pronuncia del Tribunale di Sciacca meramente dichiarativa della natura antisindacale della condotta tenuta dall'Istituto Molinari, consistita "nell'omettere l'informativa preventiva alla Segreteria Territoriale della CGIL ricorrente in ordine alla proposta di determinazione dell'organico del personale docente per l'a.s. 2004/2005".

Al di là della ritenuta inammissibilità, nel nostro ordinamento, di pronunce di mero accertamento di condotte antisindacali, parte ricorrente asseriva che la pronuncia in oggetto si

fondava sull'equivoca affermazione secondo cui sarebbero stati comunicati solo il numero di alunni e di classi, ma non la proposta di formazione dell'organico.

La proposta di formazione dell'organico consiste – in realtà – nella trasmissione di tre prospetti (1, 1EF, Prospetto alunni portatori di Handicap) che non sono altro che dei moduli prestampati che il Dirigente Scolastico compila semplicemente indicando, a penna, il numero di alunni e classi. Le informazioni in esse contenute coincidono del tutto con quelle comunicate alle OO. Ss.

Per tali motivi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.

Con memoria depositata il 21.9.2004 si costituiva in giudizio la Segreteria Territoriale della CGIL – Scuola di Agrigento, in persona del suo segretario e rappr. legale prof. Carmelo Patti, contestando in fatto ed in diritto le ragioni poste a fondamento dell'opposizione.

La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione di prova per testi, veniva discussa e decisa all'udienza del 12.7.05, mediante pubblica lettura, in udienza, del dispositivo di causa.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere disattesa la tesi attorea dell'inammissibilità, nel procedimento ex art. 28 St. Lav., di pronunce di mero accertamento.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui questo Giudicante ritiene di aderire, nel settore del pubblico impiego è infatti *"particolarmente configurabile l'interesse del sindacato ad una pronuncia di mero accertamento della condotta antisindacale del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato (...) così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione"* (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 08/10/1998, n.9991).

Nel merito, deve essere confermato il contenuto del provvedimento già emesso da questo Giudicante in data 4.8.04 e in questa sede opposto.

Si è già evidenziato come risulti dagli atti che:

- a) nel corso dell'incontro tenutosi il 17.3.2004 le organizzazioni sindacali furono messe a parte del numero degli alunni e del numero delle classi che si prevedeva di formare per l'a.s. 2004/2005, ma non della proposta di formazione dell'organico che il Dirigente avrebbe sottoposto al Ministero.
- b) pur avendo la Segreteria Provinciale della CGIL, in data 3.4.2004, inoltrato al Dirigente Scolastico formale richiesta di informazione preventiva, ai sensi dell'art. 6 del CCNL, chiedendo espressamente di conoscere la documentazione relativa all'organico, tale richiesta non fu evasa, all'attenzione del sindacato essendo giunta, nel giugno 2004, non già la proposta di organico da inoltrare al Ministero, ma direttamente l'organico approvato dal Ministero.

Poiché la normativa in materia distingue fra proposta di formazione delle classi e proposta di determinazione degli organici, si deve ritenere che ciascuna proposta debba essere separatamente e specificamente sottoposta alla preventiva valutazione del sindacato (pena il privare la previsione contrattuale della sua ragion d'essere). Tanto risulta definitivamente confermato anche alla luce dei chiarimenti resi dal Dirigente del CSA di Agrigento, Nicolò Lombardo, all'udienza del 25.1.2005.

Quest'ultimo ha chiarito come, in base al numero di alunni comunicato da ogni scuola, il sistema informatico restituisca un'ipotesi di organico per ognuna di queste, salvo poi l'intervento insostituibile di ogni istituto, atteso che "le ipotesi sperimentali non sono conosciute dal sistema informatico", ma vanno inserite in esso in base ad ulteriori informazioni provenienti da ogni singola scuola. In particolare, la sperimentazione dell'Istituto Molinari – definita *progetto 2002* – è una sperimentazione che si attua secondo la dotazione organica stabilita dal progetto, con possibilità per la scuola di riorganizzare la dotazione in funzione del progetto specifico.

In definitiva, "quando la scuola esamina il prospetto informatico avanza le proprie proposte in merito alla formazione delle classi e, da queste, consegue la rideterminazione dell'organico e delle cattedre (...). Il compito della scuola è quello di travasare il quadro orario nella situazione concreta della scuola".

Dal contributo fornito dal Dirigente del CSA, è emerso in pratica come l'elaborazione informatica dei dati abbia – come sostenuto dalla parte sindacale – un ruolo ricognitivo e non propositivo, donde la necessità che il Dirigente Scolastico comunichi preventivamente alle organizzazioni sindacali la documentazione e la proposta di organico da inoltrare al Ministero, e non – come nel caso in esame – direttamente l'organico approvato dal Ministero.

L'opposizione va dunque respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

1) respinge il ricorso in opposizione.

3) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del procedimento, liquidate in complessivi Euro 1237,00=, di cui Euro 192,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.

Sciaccia, 12.7.2005

IL CANCELLIERE

Maria Fusco

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Maria Teresa Cusumano

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA



27 SET. 2005

IL CANCELLIERE
Maria Fusco